

# FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



Sede legale e uffici: Via Brera 10 - 20121 Milano Telefono 02 87967405 - Fax 02 87967458  
Codice Fiscale 00805900156 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n. 1185  
e-mail: [info@fondopensionicaripto.it](mailto:info@fondopensionicaripto.it) Sito internet: [www.fondopensionicaripto.it](http://www.fondopensionicaripto.it)

## **Informativa sulla sostenibilità a sensi del Regolamento UE 2019/2088**

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021*

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari UE e alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020 in materia di trasparenza.

# FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



<b>1. Premessa e definizioni</b>	Pag.	3
<b>2. Riferimenti normativi</b>	Pag.	3
<b>3. Politica del Fondo sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti</b>	Pag.	4
<b>4. Politica di remunerazione del Fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità</b>	Pag.	6
<b>5. Modifiche apportate nell'ultimo triennio</b>	Pag.	7

## 1. PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Regolamento UE 2019/2088, così come definito nell'art.1, *“stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari”*. Secondo quanto stabilito dall'art.2, punto 1, lett. c) del Regolamento rientrano tra *“i partecipanti al mercato finanziario”* anche gli enti ente pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come definiti dall'art. 6, punto 1, della Direttiva UE 2016/2341, ovvero i fondi pensione di secondo pilastro.

L'art. 20, comma 2, del Regolamento stabilisce che lo stesso si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.

### **Investimento sostenibile**

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, punto 17, del Regolamento l'investimento è sostenibile se mirato ad *“un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”*.

### **Rischio di sostenibilità**

Il rischio di sostenibilità si concretizza in un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

### **Fattori di sostenibilità**

I fattori di sostenibilità constano delle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del Regolamento *“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti”*.

Le informazioni da pubblicare sono poi esplicitate da quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1 e 2, del Regolamento.

*“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:*

*a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure*

*b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.*

*2. I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:*

*a) informazioni sulle loro politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;*

*b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;*

*c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;*

d) un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d'impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi”.

Sempre in tema di obblighi informativi da pubblicare il successivo art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento prevede che “I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.

L'informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341”.

Secondo quanto stabilito infine dall'art. 12, comma 1, del Regolamento “I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 3, dell'articolo 5 o dell'articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata”.

La Covip ha previsto l'applicazione delle diverse disposizioni del Regolamento nell'ambito della recente normativa di attuazione della Direttiva “IORP II” (Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza e Regolamento adesioni, approvate con delibera del 22 dicembre 2020).

Per quanto concerne gli articoli 3 e 4 del Regolamento UE 2019/2088, la Covip, nella Sezione VI delle Istruzioni, relativamente al sito web - area pubblica (punto 3.1) prevede che “... Le forme pensionistiche complementari pubblicano sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità” (sito entro il 28 febbraio 2021). In merito all'art. 5 del Regolamento la Covip, sempre nella Sezione VI delle Istruzioni, relativamente al sito web - area pubblica (punto 3.1) prevede che “L'area pubblica contenga specifici documenti/informazioni riguardanti la forma pensionistica complementare di cui la normativa di settore impone la pubblicazione”.

Nello specifico il riferimento è al “Documento sul sistema di governo”, contenente, tra l'altro, informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione.

E' di fatto in seguito specificato, nella medesima Sezione VI delle Istruzioni, relativamente al sito web - area pubblica (punto 3.1) che conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, è altresì fornita informativa su come tale politica di remunerazione risulti coerente con la rispettiva politica di integrazione dei rischi di sostenibilità.

### **3. POLITICA DEL FONDO SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI**

Il Fondo è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall'essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di stakeholder “sensibili” alle stesse tematiche.

In relazione a quanto disciplinato dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, nella definizione della strategia di investimento delle due Sezioni, ha però deciso, per il momento, di non adottare una politica che promuova esplicitamente le caratteristiche ambientali o sociali e gli investimenti sostenibili. Coerentemente a tale scelta, all'interno delle Convenzioni di gestione, in ordine ai mandati conferiti ai gestori, non è stata prevista l'adozione di indici ESG.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di non adottare indici ESG, discende da motivazioni di ordine eminentemente tecnico.

Infatti, nel corso degli anni il Consiglio di Amministrazione ha perseguito come obiettivi prioritari in ordine alla gestione degli investimenti, da una parte l'obiettivo di garantire un livello di erogazione delle prestazioni previdenziali in linea con le aspettative, dall'altro l'obiettivo di mantenere sotto strettissimo controllo i livelli di rischio assunti attraverso gli investimenti finanziari.

Peraltro ai fini dell'implementazione di una politica di sostenibilità non ha giovato una tassonomia ESG ancora non uniforme, che consenta di isolare le società che fanno semplice *greenwashing* da quelle che implementano una politica di sostenibilità autentica.

Questo indubbiamente è ancora un obiettivo da raggiungere in termini di regolamentazione, con conseguenti rischi di ordine economico e reputazionale a carico degli aderenti.

Oggi esistono infatti diversi approcci e un elevato rischio che si adottino standard di sostenibilità molto blandi, con una finalità più commerciali che sostanziali.

Per questo motivo il Fondo ritiene che la definizione di una tassonomia comune sia un passo essenziale per procedere ad una ridefinizione delle Politiche d'Investimento basata su criteri di sostenibilità.

In ogni caso, pur non definendo tali criteri nella Politica d'Investimento e nelle Convenzioni di Gestione, l'attenta valutazione delle case di gestione in fase di selezione consente al Fondo di aderire indirettamente ai criteri di sostenibilità.

I principali Gestori internazionali operano da tempo una politica di esclusione dei settori e società che hanno un comprovato impatto negativo sulla società e sull'ambiente; questo emerge anche dall'analisi mensile prodotta dal Fondo, dove risulta che l'esposizione ai titoli con più basso rating ESG utilizzando le metriche MSCI Inc. è marginale ed in continua diminuzione (vedi infra).

Peraltro quanto sinora perseguito in termini di obiettivi prioritari non esclude però, che in una futura revisione dell'asset allocation strategica del Fondo, in funzione delle mutate sensibilità sui temi ESG; non possa essere presa in considerazione l'adozione di indici ESG, sia come benchmark strategico per le Sezioni, quale generale indirizzo della politica di gestione, sia come benchmark specifico per i mandati conferiti ai singoli gestori.

### **Integrazione dei rischi di sostenibilità**

Il Fondo ha deliberato di integrare i rischi di sostenibilità all'interno del proprio sistema dei controlli.

Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento:

- al Fondo stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) possono determinare sui processi, l'organizzazione e la struttura con particolare riferimento ai rischi a cui lo stesso è esposto;
- al processo di investimento con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone pratiche in tema di sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione

Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, una valutazione dell'esposizione ai suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la eventuale implementazione di azioni di mitigazione.

La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di mitigazione eventualmente intraprese.

In merito a ciò il Consiglio di Amministrazione, ben consapevole del rischio di sostenibilità e più in generale dei rischi connessi agli investimenti finanziari, ha infatti deciso di costituire uno specifico presidio interno al Fondo, dotando la Funzione Fondamentale di Gestione dei rischi di uno strumento che consente un'attività di verifica continuativa della rischiosità degli investimenti, in conformità alle disposizioni IORP II, e che consente, con uno specifico monitoraggio sulla dimensione della sostenibilità degli investimenti (Environmental Social and Governance - ESG), di monitorare questi specifici fattori, che possono incidere sia sui risultati a medio e lungo termine del Fondo sia come specifico fattore di rischio connesso al singolo investimento.

La Funzione Rischi del Fondo valuta infatti con cadenza mensile l'esposizione del portafoglio ai rischi ESG: tale valutazione si riferisce alla evidenziazione dei rischi a cui il patrimonio del Fondo è esposto per effetto della inosservanza di buone pratiche riferite ai temi ambientali, sociali e di governance da parte degli emittenti. In questo senso l'attività di monitoraggio non è volta a valutare esclusivamente la qualificazione ESG del portafoglio quanto l'esposizione ai rischi come sopra indicati.

Il sistema di monitoraggio copre le componenti azionarie, obbligazionarie corporate e governative, e viene effettuato attraverso una valutazione aggregata del portafoglio della Sezione, con un focus sui titoli a più basso rating.

Il Fondo ha adottato nell'analisi ESG metriche MSCI per i titoli azionari e Bloomberg Barclays per quelli obbligazionari corporate e governativi, rese disponibili sulla piattaforma di rischio BarraOne.

Le metriche adottate si distinguono per l'approccio metodologico basato su materialità, granularità e impatto dal punto di vista quantitativo di determinate questioni significative per lo specifico settore industriale nel quale gli emittenti operano.

Il report ESG viene sintetizzato in uno score (0-10), i rating sono una derivazione degli score, con scala 0-10 (high is better), che a loro volta sono derivati dalle "Key Issue" sottostanti.

Il rating MSCI nella versione "Industry Adjusted", ovvero quella adottata dal Fondo, pondera diversamente i fattori "environmental", "social" e "governance" in base al settore e all'industry group, in modo da uniformare lo score.

Il monitoraggio si sostanzia nell'identificazione del rating di ciascun nuovo titolo e nell'individuazione di quelli soggetti a "downgrade", rientrati negli ultimi due livelli di rating (B e CCC secondo la metrica di valutazione adottata dal provider MSCI Inc), a cui fa seguito un confronto con i Gestori interessati, al fine di verificare, in contraddittorio con gli stessi, le valutazioni sugli elementi rilevati, riportando poi in prima battuta al Segretario-Direttore Generale ed in seguito al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tali valutazioni, per eventuali determinazioni in argomento.

Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari il Fondo ha, come detto, fissato il primo livello di presidio attraverso la definizione della misura dell'impegno dei gestori ad adottare valutazioni ESG nell'ambito del processo di gestione. Questa misura risulta in linea con quanto espresso da EIOPA nel suo "Opinion on the supervision of the management of environmental, social and governance risks faced by IORPs" del 10 luglio 2019.

Nell'ambito delle Convenzioni di gestione è stato pertanto previsto uno specifico aggiornamento del testo contrattuale che disciplina i rapporti coi gestori in ordine al monitoraggio dei fattori di rischio ambientale sociale e di governo e che li invita ad esplicitare se ed in che misura adottino scelte ESG nella politica di gestione dei mandati loro affidati.

#### **Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento**

Il Fondo, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi tipici (ad esempio rischio direzionale, rischio tassi, liquidità, ecc.) che formano oggetto di specifici controlli svolti in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

L'esposizione del Fondo ai rischi connessi all'investimento dipende, oltre che dalla composizione del portafoglio e alla correlata esposizione ai rischi tipici, anche da una serie di fattori esogeni tra i quali vanno specificatamente analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario.

La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti (di capitale o di debito) può compromettere la performance economica degli stessi riflettendosi sul valore delle società, ovvero sul relativo merito di credito o, ancora, sulla sostenibilità degli impegni assunti. Tutti questi elementi si possono tradurre in un impatto negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il patrimonio del Fondo pensioni.

Il Fondo, come già ampiamente dettagliato in precedenza, ha pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale valuta la "qualità" del singolo emittente rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario. Tale valutazione viene compiuta sulla singola emissione e la composizione di queste valutazioni concorre a determinare una notazione media del portafoglio.

In sintesi, il Fondo pensione ha deliberato in ottemperanza al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 di adottare la dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti procedendo a:

- invitare i gestori ad adottare criteri ESG nell'ambito del processo di gestione;
- effettuare una valutazione della composizione del portafoglio riguardante gli investimenti delle Sezioni e le singole posizioni.

Attraverso questa valutazione a due stadi il Fondo pensione intende introdurre una mitigazione del rischio complessivo nonché quello legato alla singola esposizione che presenti caratteri estremi di criticità.

Il Fondo è infatti consapevole che oltre a un impatto negativo legato al valore dei portafogli, lo stesso sia esposto a un generale rischio reputazionale che deriva dalla propria condotta nonché dall'investimento in società che non prestino la dovuta attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.

#### **4 POLITICA DI REMUNERAZIONE DEL FONDO ED INFORMATIVA SULL'INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ**

In relazione a quanto disciplinato dall' art.5 del Regolamento, coerentemente da quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 5-octies del d. lgs. n. 252/2005 e da quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione

Covip del 29 luglio 2020 la politica di remunerazione del Fondo, nei suoi elementi salienti, ivi incluso ogni informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, verrà resa pubblica attraverso l'inserimento delle informazioni essenziali e pertinenti nel Documento sul sistema di governo che sarà pubblicato in allegato in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

Tuttavia, in attuazione delle prescrizioni di cui al richiamato art.5 del Regolamento in tema di coerenza della politica di remunerazione con quella di integrazione dei rischi di sostenibilità, il CdA tiene a rappresentare che la politica di remunerazione assunta è rispettosa delle normative legali e contrattuali nonché, comunque, ispirata ai seguenti criteri:

- **Equità:** fermo quanto previsto in materia dal C.C.N.L. Bancari vigente per il personale distaccato da Intesa Sanpaolo, la remunerazione a coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo deve essere coerente con il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le competenze e capacità dimostrate;
- **Competitività:** il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento o di quelli attigui, tenendo conto delle dimensioni e della complessità del Fondo;
- **Coerenza:** il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto della sempre crescente professionalità richiesta;
- **Meritocrazia:** il sistema remunerativo è volto a premiare i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel rispetto della normativa e delle procedure in essere.

## **5. MODIFICHE APPORTATE NELL'ULTIMO TRIENNIO**

<b>Data</b>	<b>Descrizione sintetica della modifica apportata</b>	<b>Descrizione sintetica delle indicazioni sostituite</b>